



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CARRARA, PALMIZIO, FLERES, SAIA, RIZZI,
BUTTI, CERUTI, BIANCONI, ZANOLETTI, GIORDANO, AMATO,
FOSSON, DI GIACOMO, CASELLI, OLIVA, BOLDI, SPADONI URBANI e
THALER AUSSERHOFER**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2012

Disposizioni in materia di daltonismo e delega al Governo
per il riassetto e la riforma della normativa in materia

ONOREVOLI SENATORI. - Si è spesso tentati di considerare la visione dei colori come una capacità scontata nell'essere umano, ma in realtà bisognerebbe tenere ben presente che sono moltissime le persone al mondo che non hanno una percezione normale del colore. Con questo disegno di legge si prende in esame un *handicap* particolare: il *deficit* della vista noto come daltonismo.

La visione del colore è un ramo molto complesso nel campo della scienza della visione, poiché raggruppa aspetti oggettivi e soggettivi. Tutti sappiamo che cosa sono le barriere architettoniche e quali difficoltà comportano per i disabili; facilmente riusciamo a riconoscere quelle situazioni che costituiscono un *handicap* per una persona con un particolare *deficit* fisico, molto meno evidente è, invece, un altro tipo di *handicap* come appunto quello di una persona daltonica.

È opportuno ricordare che è possibile diventare daltonici anche in seguito ad un danneggiamento della retina, del nervo ottico o di determinate aree della corteccia cerebrale. Il daltonismo acquisito è spesso diverso da quello di origine genetica; ad esempio, può manifestarsi solo in una parte del campo visivo e in alcuni casi è reversibile. Non c'è cura invece per il daltonismo genetico e molti portatori adulti vivono con una visione scorretta dei colori sin dalla nascita, senza eccessivi problemi.

La lista delle attività proibite ai daltonici deve essere revisionata, in quanto molti dei mestieri oggi preclusi lo sono sulla base di una tradizione medica ormai obsoleta. Grazie agli ultimi studi, soprattutto condotti in America, il concetto che dovrebbe prevalere è l'adattamento delle cose e non l'esclusione di una intera categoria di persone.

I daltonici soffrono di un'inabilità nascosta, non considerata come tale dalla società se non per porre dei limiti alle possibilità di lavoro, spesso a causa di una scarsa conoscenza dell'argomento da parte dei medici.

L'accesso alla patente di guida, per esempio, riveste un'importanza strategica, perché ad essa sono collegate mansioni lavorative, come ad esempio camionista o autista di mezzi di trasporto collettivo. L'Unione europea ha già legiferato in tal senso, ma in Italia si continuano a fare i *test* del colore nell'esame medico. L'esito dell'esame è legato al parere personale del medico e non ad un vero e proprio *test* della capacità cromatica che ne misuri il grado. Spesso la visita comporta il semplice riconoscimento di un colore attraverso la capacità di indicarne il nome, usando pennarelli, lane colorate, oggetti presenti in studio: una vera farsa. E se ad essere daltonico fosse il medico? Altri aspetti come la «paletta del moviere», che si basa solo sul colore per dare un comando ai veicoli, sono invece completamente trascurati nel codice della strada.

Un'altra opportunità per lo sviluppo della sfera pubblica sono le nuove tecnologie dell'informazione e, in particolare *Internet*. Esse rappresentano una possibilità ad una partecipazione innovativa alle attività istituzionali e di vita pubblica. Inoltre la stessa *Internet* rappresenta uno strumento utile per definire e attivare nuove forme di relazione tra cittadini e loro rappresentanti. Chiunque, sia egli in cerca di informazioni, suggerimenti o semplice svago, aprendo le porte del *World Wide Web* può trovare quello che cerca: ma deve essere in possesso dei giusti requisiti e, soprattutto, deve saperli utilizzare.

Il 6 per cento della popolazione mondiale accusa problemi a livello di visione croma-

tica dunque per loro anche un elementare sito *Internet* può risultare incomprensibile a causa di stimoli visivi che risultano essere indistinguibili ai loro occhi. È quindi importante che chi deve occuparsi della creazione di un sito *web* non sottovaluti le problematiche esistenti nella visione dei colori, per evitare di creare difficoltà e per assicurare la miglior fruizione a tutti i possibili utenti.

Il problema «di base» di un daltonico è quello di non riuscire a discernere la differenza tra i colori: quindi, se un sito (o una schermata di un *software* qualsiasi) convoglia le sue informazioni tramite oggetti visivi (testi, immagini, porzioni dello schermo) che si differenziano solo per la diversità del colore, una persona con un *deficit* visivo di questo tipo non sarà in grado di recepire tali informazioni.

Tale argomento era stato già in parte ripreso dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 (legge Stanca). Quest'ultima si concentra in modo particolare sui criteri affinché un servizio informatico sia considerato accessibile. Tuttavia questi criteri, ad oggi, risultano essere poco applicati.

È dunque necessario creare delle condizioni di base che prevengano esclusioni individuali o di gruppo, che proteggano e abilitino le aree geografiche più disagiate e le categorie più deboli. Bisogna adoperarsi per assicurare a tutti almeno le stesse opportunità.

Il presente disegno di legge si compone di tre articoli. L'articolo 1 prevede i requisiti visivi necessari per la conduzione di autoveicoli a motore, in particolare è necessario che il soggetto possieda capacità di distinguere rapidamente e con sicurezza la segnaletica stradale, abbia una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.

Il comma 1 dell'articolo 1, nell'indicare come requisito fondamentale il riconosci-

mento del segnale anziché il riconoscimento del colore risolve il problema dei daltonici. Infatti, il binomio «colore-messaggio» funziona diversamente per i daltonici, i quali se anche non sono in grado di dare un nome ad un colore, sono comunque in grado di interpretarne il messaggio grazie non solo alla capacità cromatica comunque presente, ma anche dalla forma e dalla posizione dei segni: i cartelli sono stati progettati appositamente per poter essere interpretati anche in assenza di colorazione. Per i semafori, non solo la posizione ma il colore stesso delle luci, anche se viste in modo differente dai daltonici, sono elementi più che sufficienti per la sua comprensione. Si capisce quindi come continuare a valutare la capacità cromatica di una persona per dedurne di conseguenza la capacità di guida sia legato ad un modo di pensare superato e poco scientifico. Oltre a tutto questo, il daltonismo è stato esplicitamente escluso dall'Unione europea dalle caratteristiche della visione che possano influire sulla guida, per cui di fatto negare la patente ai daltonici è illegale. Questo fin dalla prima versione della direttiva 91/439/CEE, del Consiglio, del 29 luglio 1991.

L'articolo 2 istituisce un Osservatorio sul daltonismo con lo scopo di monitorare la legislazione e la produzione documentale dello Stato italiano, proporre iniziative di divulgazione nelle scuole e negli uffici pubblici, alimentare nei daltonici la presa di coscienza della propria condizione, organizzare mostre e iniziative sociali sul modello di altre già in corso per condizioni di disagio sociale o sanitario similari. L'articolo 3, infine, prevede una delega al Governo per un collocamento protetto per i daltonici nel mondo del lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Requisiti visivi)

1. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria è necessario che il richiedente possieda capacità di distinguere rapidamente e con sicurezza la segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.

2. Con regolamento adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia. Il parere deve essere espresso entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.

Art. 2.

(Osservatorio nazionale sul daltonismo)

1. È istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sul daltonismo, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro della salute.

2. L'Osservatorio ha lo scopo di monitorare la legislazione e la produzione docu-

mentale dello Stato, proporre iniziative di divulgazione nelle scuole e negli uffici pubblici, organizzare mostre e iniziative sociali sul modello di altre già in corso per condizioni di disagio sociale o sanitario similari.

3. L'Osservatorio predispone annualmente un piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e il miglioramento della qualità della vita dei soggetti affetti da daltonismo, di seguito denominato «piano nazionale», con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti a tali soggetti e di rafforzare la cooperazione scientifica per l'individuazione di nuove tecnologie e per sviluppare una migliore qualità di vita.

4. Il piano nazionale, è adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, e successive modificazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute. Il primo piano nazionale di azione è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di requisiti visivi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di requisiti visivi per il conseguimento della patente di guida e per l'accesso al mercato del lavoro.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a

quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;

b) modifica dei protocolli sanitari per dotare i medici di nuovi mezzi per la determinazione della capacità di interpretazione corretta della segnaletica stradale;

c) adozione di misure normative che, nel rispetto delle condizioni generali di equità, prevengano esclusioni individuali o di gruppo dal mercato del lavoro;

d) protezione e abilitazione delle aree geografiche più disagiate e delle categorie più deboli.

